

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

n. 61

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 25 gennaio 1994)

### INDICE

BRESCIA: sulla possibilità di razionalizzare le scuole medie di primo grado dei comuni di Ruvo del Monte, Rapone, Castelgrande (Potenza) (4-04454) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione) Pag. 2223	<i>coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali)</i> Pag. 2229
CONDARCURI, LOPEZ: sulla necessità di aprire un'inchiesta della Corte dei conti per verificare la gestione del bilancio della regione Calabria (4-03818) (risp. PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali) 2224	MOLINARI: sull'organico del personale presso il consolato generale d'Italia in Fiume (Croazia) (4-04706) (risp. FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 2230
DIONISI: sulla nomina in ruolo di docenti, risultati utilmente collocati nelle graduatorie di concorsi già espletati per la scuola media superiore, da parte del provveditore agli studi di Rieti (4-04833) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione) 2225	sull'assegnazione di incarichi speciali negli istituti italiani di cultura all'estero (4-04770) (risp. FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 2232
FRASCA: sull'accorpamento di due seconde classi e di due terze classi presso la scuola media di Bocchigliero (Cosenza) (4-04932) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione) 2226	sull'assegnazione di incarichi speciali negli istituti italiani di cultura all'estero (4-04798) (risp. FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 2233
LUONGO: sulla nomina del professor Giuseppe Guzzetta quale addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a Caracas (4-04823) (risp. FINCATO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri) 2227	STEFANO: sul piano di razionalizzazione della rete scolastica nel settore dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1993-94 presentato dal provveditore agli studi di Taranto (4-02626) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione) 2234
MAISANO GRASSI: sul museo internazionale delle marionette di Palermo (4-02749) (risp. PALADIN, ministro senza portafoglio per il	VISIBELLI: sulla permanenza nel pubblico impiego per il personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici (4-05055) (risp. CASSESE, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica) 2235
	ZILLI ed altri: sull'indizione del concorso per soli titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti a posti di docente nella scuola secondaria (4-05098) (risp. JERVOLINO RUSSO, ministro della pubblica istruzione) 2238



BRESCIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Potenza con circolare n. 6880 C/21 del 28 maggio 1993 avente per oggetto «Scuole medie inferiori sottoridimensionate. Fusione e soppressioni» ipotizza la fusione delle scuole medie di primo grado dei comuni di Ruvo del Monte, Rapone, Castelgrande (Potenza);

che si motiva il provvedimento col riferimento al limite di alunni previsto e richiamato dal decreto interministeriale della pubblica istruzione e del tesoro del 14 gennaio 1993;

che la fusione di queste scuole, con le relative soppressioni, produrrebbe un impoverimento culturale di questi piccoli centri con lo sradicamento degli alunni dalla loro realtà e conseguenti ripercussioni di carattere sociale;

che la conformazione orografica stessa del territorio non garantirebbe la continuità di frequenza per la impraticabilità delle strade in gran parte dei mesi invernali, trattandosi di comuni posti ad alta quota e poco serviti da mezzi antineve;

che il comune di Ruvo del Monte, infine, rientra nell'area d'insediamento del nuovo stabilimento della FIAT di San Nicola di Melfi e che, pertanto, è prevedibile a tempi ristrettissimi un incremento di residenzialità dei nuovi occupati con un aumento della popolazione scolastica,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di soprassedere alla soppressione della scuola media di Ruvo del Monte e degli altri centri vicini tutti ricadenti in area montana e quindi rientranti tra quelle situazioni previste dal nuovo decreto interministeriale, al fine di attuare fino in fondo il dettato costituzionale del diritto del cittadino all'istruzione (almeno di quella obbligatoria).

(4-04454)

(6 ottobre 1993)

RISPOSTA. - In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che per l'anno scolastico 1993-94 non è stato adottato alcun provvedimento di razionalizzazione per le scuole dei comuni di Ruvo del Monte, Rapone e Castelgrande.

Per quanto concerne l'anno scolastico 1994-95, ove dovessero pervenire proposte di ridimensionamento delle scuole in parola da parte del competente provveditore agli studi di Potenza, le medesime saranno attentamente valutate anche alla luce delle considerazioni espresse dall'onorevole interrogante.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(13 gennaio 1994)

CONDARCURI, LOPEZ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* - Premesso:

che gli operatori economici che effettuano prestazioni o forniture per la regione Calabria vengono soddisfatti dei loro crediti con una sfasatura temporale fra maturato e liquidato di circa dodici mesi;

che questa dilazione per la liquidazione del dovuto comporta interessi di mora che vanno ad appesantire il bilancio regionale per un ammontare presunto di circa 200 miliardi l'anno oltre i rimborsi delle spese legali per atti aggiuntivi, eccetera;

che gli operatori economici - prevalentemente artigiani, piccoli imprenditori e commercianti - per fronteggiare i ritardi nei pagamenti debbono ricorrere alle banche;

che le somme per interessi da corrispondere alle banche sono considerevolmente superiori a quelle liquidate, per risarcire il ritardato pagamento, dall'amministrazione regionale;

che in sostanza questo giro perverso si traduce:

in una perdita per la pubblica amministrazione che paga interessi di mora;

in una perdita per gli operatori economici che debbono corrispondere alle banche la differenza tra gli interessi di mora e gli interessi bancari (circa il 10 per cento);

considerato:

che la regione Calabria è fortemente esposta all'assalto della criminalità organizzata;

che l'usura prospera in tutti i territori controllati dalla criminalità mafiosa;

che non tutti gli operatori economici hanno possibilità di facile accesso al credito bancario;

che, pertanto, queste situazioni degenerate e perverse concorrono in maniera decisiva a creare condizioni ottimali per una diffusa illegalità di tipo mafioso;

atteso:

che le cause di dette disfunzioni amministrative vanno ricercate anche e soprattutto:

nella mancata approvazione del bilancio regionale in termini di legge;

nella mancanza di liquidità di cassa;

nella disponibilità di risorse finanziarie, anche per crediti a destinazione vincolata;

che, pertanto, c'è da ritenere che la gestione stessa del bilancio regionale e delle attività connesse sia poco conforme alle leggi statali e regionali;

che, peraltro, l'approvazione dei bilanci consuntivi procede endemicamente con molta lentezza,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno un accertamento della Corte dei conti finalizzato alla verifica della gestione del bilancio regionale per poter rimuovere le storture summenzionate.

(4-03818)

(14 luglio 1993)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente che la procura generale della Corte dei conti per la regione Calabria ha aperto varie vertenze, sulle quali è in corso attività istruttoria, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di ipotesi di danno arrecato alle finanze dell'ente nella gestione del bilancio della regione.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*  
PALADIN

(17 gennaio 1994)

DIONISI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il provveditore agli studi di Rieti potrebbe procedere in questi giorni alla immissione nei ruoli di insegnante della scuola media superiore in base alle graduatorie del concorso per soli titoli indetto dal Ministro della pubblica istruzione con decreto ministeriale 22 aprile 1993 in applicazione del decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 27 dicembre 1989 (doppio canale);

che tali graduatorie sono state affisse all'albo della sovrintendenza regionale del Lazio (ovvero, in sua vece, presso l'istituto tecnico industriale statale «Galileo Galilei» di via Nino Bixio in Roma) in data 10 settembre 1993, come risulta dagli avvisi esposti presso la stessa sovrintendenza;

che le graduatorie provvisorie del citato concorso sono pubblicate, con le stesse modalità, dalla stessa sovrintendenza in data 20 agosto 1993 e, a norma dell'articolo 8, numero 1, del decreto ministeriale, i termini per l'inoltro (anche mediante servizio postale) di eventuali reclami sono scaduti in data 30 agosto 1993;

considerato:

che secondo le copie giunte al provveditore agli studi e all'organizzazione sindacale UIL-Scuola di Rieti il sovrintendente agli studi del Lazio risulta aver approvato le stesse graduatorie definitive in data 31 agosto 1993;

che sia da ritenersi frutto di disguido la data di approvazione di dette graduatorie, risultando improbabile che le commissioni giudicatrici e la sovrintendenza stessa abbiano potuto visionare i reclami (il cui termine di inoltro, anche mediante servizio postale, scadeva, secondo l'articolo 8, paragrafo 1, del decreto ministeriale, in data 30 agosto 1993), formulare le graduatorie definitive ed espletare i relativi atti di segreteria, di cui, non ultimo, la stampa e la verifica dei relativi tabulati nella sola mattinata del 31 agosto 1993,

l'interrogante chiede di sapere se sia legittimo procedere all'immissione in ruolo, nell'anno scolastico 1993-94, sulla base di graduatorie di tale concorso, non essendo stati conclusi gli atti relativi entro la data del 31 agosto 1993, e quali iniziative si intenda assumere per ripristi-

nare certezza di diritto per tutti gli insegnanti impropriamente esclusi dall'insegnamento nell'anno scolastico 1993-94 a causa delle irregolarità ricordate.

(4-04833)

(11 novembre 1993)

RISPOSTA. - In ordine a quanto rappresentato con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, il provveditore agli studi di Rieti, al riguardo interessato, ha precisato di aver proceduto, relativamente al corrente anno scolastico, ad effettuare - con effetto dal 1° settembre 1993 - 36 nomine in ruolo nei confronti di altrettanti docenti, risultati utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi già espletati per la scuola d'istruzione secondaria superiore ed artistica.

Tali nomine sono state attribuite, come riferito dallo stesso provveditore, nell'osservanza delle istruzioni impartite con la circolare ministeriale n. 240 del 4 agosto 1993, le quali, con specifico riferimento ai concorsi per soli titoli di cui è cenno nell'interrogazione, hanno stabilito che le nomine in ruolo fossero disposte sulla base delle graduatorie compilate a seguito dell'espletamento, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il 31 agosto 1993, dei nuovi concorsi banditi nel corso del corrente anno scolastico.

Nel caso in esame, infatti, le graduatorie definitive erano state approvate dalla competente sovrintendenza scolastica regionale del Lazio in data 31 agosto 1993, così come ha avuto modo di accertare il suindicato dirigente attraverso i relativi decreti, ritualmente pubblicati sia nell'albo della medesima sovrintendenza che in quello del provveditorato agli studi.

Le nomine di cui trattasi sono state, peraltro, effettuate sulla base delle disponibilità di posti previsti, per i singoli uffici scolastici periferici, dal sistema informativo di questo Ministero e comunicati agli stessi uffici con la circolare ministeriale di servizio n. 280 del 22 settembre 1993.

Il provveditore agli studi di Rieti ha, infine, aggiunto che nel disporre le immissioni in ruolo dei docenti interessati ai due tipi di concorso espletati - per titoli ed esami e per soli titoli - non ha mancato di attenersi rigorosamente alle limitazioni previste dalla legge n. 498 del 1992 e dal decreto-legge 25 maggio 1993, n. 155, convertito e modificato dalla legge n. 243 del 17 luglio 1993.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(13 gennaio 1994)

---

FRASCA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:  
che il decreto relativo alla riduzione e all'accorpamento delle classi ha determinato i noti, gravi, scompensi gestionali nell'ambito della scuola, aspramente contestati a tutti i livelli;

che il decreto stesso è stato attuato *ad litteram*, senza, cioè, considerare e tenere in debito conto le variegate situazioni sociali e geografiche delle varie realtà locali;

che in provincia di Cosenza non risulta osservata neppure la parte del decreto secondo cui, prima di procedere alla costituzione delle classi, sarebbe stato necessario consultare l'ente locale al fine di addivenire a scelte e decisioni il più possibile consone alle esigenze esistenti;

che un siffatto modo di attuare le disposizioni di cui trattasi ha determinato, in tutta la provincia di Cosenza, ed in particolare modo nei comuni montani, situazioni del tutto inaccettabili e contrarie ad ogni regola didattica ed organizzativa;

che, in particolare, nel comune di Bocchigliero (Cosenza) - la cui realtà sociale evidenzia forte emigrazione dei genitori dei discenti, assenza di guide culturali all'interno delle famiglie, prevalente analfabetismo di quei genitori rimasti in paese, isolamento dagli altri centri urbani causato dall'innevamento che permane per tutto il periodo invernale - sarebbe stato necessario, soprattutto a livello di scuola media, non già l'accorpamento delle classi, ma l'attuazione di un insegnamento individualizzato in grado di sopperire alle carenze socio-culturali prima elencate,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e necessario intervenire presso il provveditorato agli studi di Cosenza per rivedere - soprattutto nell'ambito del comune di Bocchigliero - le scelte operate, provvedendo a sdoppiare le classi di scuola media che presentano discrasie particolarmente gravi.

(4-04932)

(1° dicembre 1993)

RISPOSTA. - In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi di Cosenza ha comunicato che l'accorpamento di due seconde classi e di due terze classi presso la scuola media di Bocchigliero si è reso necessario in quanto le medesime funzionavano con un numero di allievi di molto inferiore ai parametri minimi stabiliti dalla normativa vigente in materia (decreto interministeriale 14 gennaio 1993).

Il medesimo provveditore, nel far presente che attualmente le classi funzionano con 26 allievi per classe, ha anche precisato che il provvedimento in parola è stato adottato d'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(13 gennaio 1994)

LUONGO. - *Ai Ministri degli affari esteri, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro.* - Premesso:

che con decreto del 19 aprile 1993 del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica e del tesoro, il professor Giuseppe Guzzetta, associato di geologia strutturale presso la facoltà di scienze dell'Università di Napoli, è stato nominato esperto, con funzioni di addetto scientifico, presso l'ambasciata d'Italia a Caracas ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967;

che a tutt'oggi il professor Guzzetta non è stato ancora invitato a ricoprire il posto di addetto scientifico presso l'ambasciata di Caracas;

che il dottor Adriano Gasperi, medico dell'istituto San Matteo di Pavia, aspirante alla sede di Caracas ed escluso in occasione della selezione del 23 ottobre 1992 per tale sede e per ogni altra sede per cui la selezione stessa era stata indetta, è stato nominato addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a Seul,

l'interrogante chiede di sapere:

a) i motivi per cui, dopo il completamento del suo *iter*, non venga ancora registrato dalla Ragioneria dello Stato presso il Ministero degli affari esteri e non stia avendo alcun seguito il decreto di nomina, datato 19 aprile 1992, del professor Giuseppe Guzzetta, prescelto per l'incarico di addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a Caracas in occasione della selezione effettuata dal Ministero degli affari esteri il 23 ottobre 1992;

b) in che modo il Ministro degli affari esteri intenda tener conto delle esigenze e delle aspettative del professor Guzzetta;

c) le motivazioni degli atti con i quali il dottor Adriano Gasperi è stato, nel giro di pochi mesi, nominato addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a Seul;

d) le motivazioni degli atti per cui la sede di addetto scientifico a Seul sarebbe stata attivata per la prima volta in data successiva alla selezione del 23 ottobre 1992 e ricoperta dal dottor Gasperi nel luglio 1993, mentre era già in discussione la possibile disattivazione di alcune sedi di addetto scientifico per consentire i tagli previsti per la spesa pubblica.

(4-04823)

(10 novembre 1993)

RISPOSTA. - A seguito delle misure di contenimento della spesa pubblica deliberate dal Governo, comportanti fra l'altro una riduzione delle spese previste per l'anno finanziario 1994 nel capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri su cui gravano gli oneri relativi agli addetti scientifici destinati presso le rappresentanze all'estero, ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (capitolo 1503, si veda la legge 19 luglio 1993, n. 243), la Direzione generale delle relazioni culturali ha predisposto, su istruzioni del Ministro degli affari esteri, un piano di riorganizzazione della rete degli uffici degli addetti scientifici all'estero basato sul raffronto fra risorse disponibili e costo del mantenimento degli uffici in relazione alle priorità della presenza scientifica italiana e dello sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale.

In conformità all'accennato criterio si è ritenuto necessario non procedere alla copertura di alcune sedi, fra cui Caracas, nelle quali il posto di addetto scientifico si era reso vacante e per le quali erano state esperite nell'ottobre del 1992 le prove di selezione dei candidati.

Conseguentemente si è disposta la sospensione dell'*iter* di registrazione dei decreti di nomina dei candidati designati per le sedi suddette.

Con lettera n. 117/2161 dell'8 novembre 1993 il professor Guzzetta è stato informato della sospensione della sua nomina quale addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia in Caracas effettuata con decreto interministeriale del 19 aprile 1993. Con la stessa lettera si è fornita all'interessato l'assicurazione che il suo nominativo verrà incluso prioritariamente fra le candidature per i posti di addetto scientifico che si renderanno disponibili nel corso del 1994.

Nel gennaio del corrente anno si è proposta al Ministro la nomina di un addetto scientifico presso l'ambasciata in Seul sulla base delle seguenti motivazioni:

venire incontro ad una precisa e ripetuta richiesta della suddetta ambasciata, che faceva stato del desiderio manifestato dalle autorità coreane di avviare forme di collaborazione scientifico-tecnologica con l'Italia;

facilitare l'attuazione dei programmi di cooperazione bilaterale previsti dal protocollo firmato nel luglio del 1992;

rafforzare l'immagine scientifica e tecnologica dell'Italia in un paese in cui il PNL ha raggiunto ormai la terza posizione in Asia, dopo Giappone e Cina;

dare impulso alla cooperazione industriale bilaterale e favorire la penetrazione del prodotto ad alta tecnologia italiano in un mercato di notevoli dimensioni e con un potenziale altissimo;

soddisfare l'esigenza coreana di diversificare le aree di cooperazione scientifica, riducendo la dipendenza in tale campo registrata con il Giappone.

Per l'incarico di addetto scientifico a Seul si è proposto il dottor Adriano Gasperi che ricopriva dal giugno del 1991 l'incarico di addetto scientifico presso l'ambasciata d'Italia a L'Aja e che aveva da tempo espresso la sua disponibilità a prestare servizio in paesi extraeuropei. Tale proposta è stata confortata, oltre che dalle passate esperienze in paesi di nuova industrializzazione, dal parere unanime della commissione esaminatrice dell'ultima prova di selezione degli addetti scientifici, effettuatasi nell'ottobre del 1992, che ha assegnato al dottor Gasperi il massimo del punteggio.

Il dottor Gasperi è stato nominato addetto scientifico a Seul con decreto interministeriale n. 2643 del 28 aprile 1993 ed ha assunto servizio in detta sede in data 13 luglio 1993, in data anteriore quindi a quella della legge n. 243 del 1993 che ha disposto la riduzione dello stanziamento sul capitolo 1503.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

FINCATO

(14 gennaio 1994)

MAISANO GRASSI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* -  
Premesso:

che il museo internazionale delle marionette di Palermo, che attualmente dispone di 3.500 pezzi di grande pregio artistico, rischia la

chiusura per la gravissima situazione economico-finanziaria in cui si trova;

che i finanziamenti pubblici che riceve, talvolta anche di un certo rilievo, sono sempre incerti e vengono erogati con ritardi di anni con la conseguenza di un cronico ed oneroso indebitamento bancario;

che un appello contro la chiusura del museo - al quale hanno aderito gli scrittori Vincenzo Consolo, Dacia Maraini, Gestaldo Bufalino, i registi Francesco Rosi, Maurizio Scaparro e Bob Wilson, il presidente della RAI Walter Pedullà, gli editori Elvira Sellerio e Fausto Flaccovio ed altri intellettuali - sollecita la regione Sicilia ad approvare una legge di finanziamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, nei limiti delle sue competenze, per contribuire a salvare il museo, memoria di uno degli emblemi più noti della cultura siciliana, il pupo, e archivio prezioso e completo delle varie forme che nel mondo assume la marionetta, la cui perdita sarebbe un grave danno per tutta la cultura del nostro paese.

(4-02749)

(16 marzo 1993)

RISPOSTA. - In relazione al documento indicato in oggetto, per delega del Presidente del Consiglio e sulla base degli elementi di risposta acquisiti presso le varie amministrazioni, si fa presente che il problema delle condizioni finanziarie e di gestione del museo internazionale delle marionette di Palermo ha già costituito oggetto di specifica attenzione da parte del legislatore regionale.

Infatti, la legge regionale n. 15 dell'11 maggio 1993, recante «Interventi nei comparti produttivi, oltre disposizioni di carattere finanziario e norme per il contenimento, la razionalizzazione e l'acceleramento della spesa», ha previsto, all'articolo 63, un contributo di 500 milioni di lire per l'esercizio finanziario 1993 «quale concorso della regione all'attività ordinaria» del museo in questione.

*Il Ministro senza portafoglio  
per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*  
PALADIN

(13 gennaio 1994)

MOLINARI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che a Fiume (Croazia) è stato istituito, nell'agosto 1993, il consolato generale d'Italia;

che all'organico dell'ufficio si è provveduto con il trasferimento di alcune unità di operatori del consolato generale di Capodistria, da completarsi con l'assunzione di 2 contrattisti locali con la qualifica di esecutivi, giusta autorizzazione ministeriale del settembre 1993;

che in data 13 ottobre 1993 il console generale d'Italia ha emanato il bando di concorso per l'assunzione di un solo contrattista;

che secondo voci circolanti, anche a livello ministeriale, il posto oggetto del bando sarebbe destinato a persona imposta dalla nostra ambasciata di Zagabria,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano stati i motivi per i quali il bando di concorso è stato limitato ad una sola unità di contrattista;

se risponda al vero che il posto messo a concorso è stato «congelato», previo tassative disposizioni, dal nostro ambasciatore, per essere destinato a persona di sua conoscenza;

quali provvedimenti si intenda assumere per garantire un corretto espletamento della prova concorsuale di cui al bando emanato dal consolato di Fiume, onde assicurare l'assunzione di personale locale in grado di coadiuvare concretamente l'attività del nostro ufficio consolare, anche in relazione ai cogenti problemi della minoranza italiana in Istria;

infine, come abbia operato il nostro ambasciatore di Zagabria in occasione delle gravi decisioni del Governo croato di annullare lo *status* di «etnia originaria» alla nostra comunità istriana e se la sua missione, dopo i modesti risultati ottenuti, non debba considerarsi conclusa, assegnando a quella sede un diplomatico di provata sensibilità verso i problemi della minoranza di lingua italiana che possa concorrere responsabilmente alla revisione del trattato di Osimo con autentico spirito di servizio a favore delle legittime istanze dei connazionali residenti nella Repubblica croata.

(4-04706)

(28 ottobre 1993)

RISPOSTA. - Il bando di concorso per l'assunzione del secondo contrattista è stato emanato dal consolato generale in Fiume il 25 ottobre 1993; le date previste per l'inizio delle prove concorsuali erano, rispettivamente, il 26 novembre ed il 4 dicembre 1993. Si precisa che il predetto consolato generale non era tenuto all'emanazione contemporanea dei due bandi di concorso, nè ciò era stato richiesto dal Ministero degli affari esteri.

Non si ha alcuna conoscenza di pretese «voci circolanti anche a livello ministeriale», alle quali fa riferimento l'onorevole interrogante. Si esclude comunque qualsivoglia intervento dell'ambasciata in Zagabria tendente a favorire, o addirittura imporre, assunzioni in contrasto con le prescritte procedure concorsuali.

I provvedimenti che sono stati presi dal consolato generale in Fiume per garantire il corretto svolgimento delle prove concorsuali sono quelli previsti a norma degli articoli 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e del decreto ministeriale n. 3291 del 23 settembre 1980. A seguito dell'espletamento delle prove prescritte verrà assunto - previo decreto ministeriale di approvazione - il candidato che abbia riportato il punteggio complessivo più alto. Si sottolinea che, proprio per consentire la più larga partecipazione al concorso di cui trattasi, il competente ufficio della Direzione generale

del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri ha autorizzato la partecipazione sia di cittadini italiani sia di stranieri.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*

FINCATO

(14 gennaio 1994)

MOLINARI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che la legge 20 dicembre 1990, n. 401, di riforma degli istituti italiani di cultura, dispone all'articolo 14, commi 6 e 7, il conferimento di incarichi speciali a favore di persone di prestigio culturale ed elevata competenza in relazione alla organizzazione della promozione culturale italiana all'estero, sentito il parere della commissione nazionale istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge dianzi citata;

che le nomine hanno durata biennale, rinnovabile per una pari durata, una sola volta;

che, essendo maturato il biennio a persone cui è stata conferita la funzione di direttore e ad altre, cui è stata conferita quella di esperto, occorre decidere se rinnovare o meno l'incarico alle stesse per un ulteriore biennio;

che il personale incaricato della funzione direttiva e di esperto è aggiuntivo a quello degli organici di cui alle tabelle A e B della legge n. 401 del 1990 e a quello previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967;

che, tranne alcuni casi, il conferimento della funzione di direttore ed esperto in ben 29 sedi di servizio all'estero tra cui Parigi, Stoccolma, Zagabria, Tel Aviv, Pechino, San Francisco, Mosca, Washington, Londra, Madrid, Barcellona, Tokyo, Vienna, Berlino e Bonn non sembra aver dato luogo all'auspicato rilancio della promozione culturale italiana e alla diffusione della lingua italiana come era nello spirito della legge di riforma e che l'attività degli istituti non è andata oltre gli *standard* degli anni Ottanta;

che l'esperimento, pertanto, sarebbe da ritenersi concluso sulla base obiettiva del consuntivo delle attività promosse dagli istituti nei quali hanno operato le figure cosiddette di «chiara fama», di cui ai citati commi 6 e 7 dell'articolo 14 della legge n. 401 del 1990, per tacere di casi ricorrenti di conflittualità registrati tra detti operatori e il personale direttivo di ruolo che hanno dato luogo a seri impedimenti al concreto rilancio dell'immagine dell'Italia nel campo della cooperazione culturale con i paesi di accoglimento;

che i tagli operati alla spesa pubblica e al bilancio del Ministero degli affari esteri pongono, tra l'altro, fondate ragioni per riconsiderare l'utilità della riconferma del personale in argomento,

l'interrogante chiede di conoscere:

le determinazioni del Ministro degli affari esteri alla luce dei risultati conseguiti dagli istituti italiani di cultura nei quali ha trovato utilizzazione il personale più volte richiamato;

se trovino giustificazione i notevoli costi sostenuti dall'amministrazione, ammontanti a circa dieci miliardi di lire, a fronte dell'impiego del personale in argomento;

se non si debba ritenere concluso l'esperimento che ha dato luogo all'impiego di incaricati speciali (direttori *pro tempore* ed esperti), essendo venuti meno i presupposti sui quali, in prima applicazione della legge di riforma degli istituti, si fondavano gli incarichi stessi e, quindi, le condizioni per confermarli per un ulteriore biennio;

se non ritenga che sussistano, invece, fondati motivi per puntare concretamente alla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero mediante un'oculata utilizzazione del personale di ruolo degli istituti di cultura che vanta una collaudata affidabilità conseguita in decenni di attività all'estero.

(4-04770)

(5 novembre 1993)

MOLINARI. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che in prima applicazione della legge 20 dicembre 1990, n. 401, di riforma degli istituti italiani di cultura, il Ministro degli affari esteri ha disposto, ai sensi dell'articolo 14, commi 6 e 7, e dell'articolo 16, l'assegnazione di incarichi speciali a favore di «persone di prestigio culturale ed elevata competenza in relazione alla organizzazione della promozione culturale», sentito il parere della commissione nazionale ex articolo 4 della legge n. 401 del 1990;

che la nomina di ben ventinove persone, tra direttori ed esperti, adombra forti perplessità e induce a non sottovalutare i criteri di discrezionalità posti in atto dal Ministro degli affari esteri precedente all'attuale gestione;

che, fatti salvi alcuni casi, le persone destinate all'estero a mente degli articoli della legge citata non avrebbero le peculiarità indicate dal legislatore;

che le nomine stesse non escluderebbero intenti clientelari e di lottizzazione partitica;

che sulla base delle prestazioni fornite dagli incaricati della promozione culturale italiana all'estero e dei risultati conseguiti non troverebbe giustificazione l'elevato costo sostenuto dall'erario, ammontante mediamente a circa 200 milioni *pro capite* annui, con una punta di oltre 400 milioni annui corrisposti al direttore dell'istituto di cultura di Tel Aviv (Israele),

si chiede di sapere:

se trovi giustificazione il mantenimento all'estero delle persone incaricate a norma della legge citata, la cui utilizzazione all'estero nel biennio 1991-1993 ha comportato un costo complessivo di circa 11 miliardi;

infine, rilevato il lodevole intento di contenere le spese del Ministero degli affari esteri, se non si debba procedere al taglio dei notevoli oneri sostenuti per il mantenimento del personale di cui

trattasi, revocando gli incarichi stessi a conclusione della durata, prevista in un biennio.

(4-04798)

(9 novembre 1993)

RISPOSTA. (\*) - Il processo di ristrutturazione della rete culturale italiana all'estero imposto, come noto, dalle recenti misure di contenimento della spesa pubblica, comporterà necessariamente una revisione del contingente di tutto il personale in servizio presso gli istituti italiani di cultura. Tale riassetto riguarderà tanto i funzionari inquadrati nell'area della promozione in servizio all'estero, quanto i direttori e gli esperti nominati ai sensi degli articoli 14, commi 6 e 7, e 16, comma 1, della legge n. 401 del 1990.

Le predette misure di contenimento, già auspiccate dal Ministro degli affari esteri nel corso dell'intervento alla sessione plenaria della commissione nazionale del 14 luglio 1993, sono state più recentemente ribadite nel corso della sessione plenaria della commissione nazionale in data 25 novembre 1993 e verranno tenute presenti nei prossimi mesi man mano che verranno a scadere gli incarichi biennali dei direttori e degli esperti, i cui rinnovi saranno limitati a casi di comprovata necessità degli istituti, tenuto conto anche dell'ottimo servizio prestato in molti casi dagli interessati.

*Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*  
FINCATO

(14 gennaio 1994)

STEFÀNO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che il provveditore agli studi facente funzioni di Taranto, professor Alfengo Carducci, ha presentato il piano di razionalizzazione della rete scolastica nel settore dell'istruzione elementare per l'anno scolastico 1993-94;

considerato:

che il consiglio scolastico del distretto n. 52, riunitosi con urgenza il 15 gennaio 1993, ha evidenziato le reali e profonde esigenze di «porzioni di territorio più a rischio», quali le estreme zone di periferia del quartiere Tamburi, attraversato da tensioni, squilibri, fenomeni di violenza e devianza minorile;

che, sopprimendo una direzione didattica e privando il quartiere di un'agenzia culturale, formativa e organizzativa, si determinerebbero condizioni di ulteriore emarginazione e si accentuerebbe il fenomeno già in atto dell'abbandono da parte dell'utenza, delle strutture scolastiche più periferiche, quali le scuole di via Machiavelli - Lisippo e di via Deledda;

---

(\*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che si rende necessario un possente sforzo istituzionale per arginare e ridurre i fenomeni di disgregazione sociale in atto;

che sin dal prossimo anno scolastico i posti in organico sono soggetti ad una sicura crescita numerica, per le seguenti ragioni:

1) entrata in vigore a pieno regime della legge n. 148 del 1990 («Generalizzazione dell'insegnamento della lingua straniera»);

2) esigenza del doppio organico nella scuola materna, così come previsto dalle disposizioni vigenti;

3) espansione di figure qualificate quali l'operatore psico-pedagogico e tecnologico, legate a progetti formativi di qualità;

4) aumento delle classi di scuola materna statale per la prevista chiusura di una scuola privata materna adiacente al XIV circolo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda:

tenere conto della media dei posti in organico a livello provinciale computando gli organici delle scuole sovradimensionate e sotto-dimensionate;

mantenere inalterata l'attuale distribuzione dei circoli didattici del distretto n. 52.

(4-02626)

(9 marzo 1993)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, a seguito di un più accurato approfondimento delle specifiche situazioni locali, quali quelle di cui si fa cenno nell'interrogazione, e sulla base, anche, del parere del consiglio scolastico distrettuale, il provveditore agli studi di Taranto ha ritenuto di non operare alcuna redistribuzione dei plessi all'interno del 52° distretto.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(13 gennaio 1994)

VISIBELLI. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che, come è noto, la legge 29 gennaio 1992, n. 58, riguardante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni», all'articolo 4, comma 3, prevedeva per il personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici la possibilità di permanenza nel pubblico impiego;

che il Ministro per la funzione pubblica di «concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni» sentite le organizzazioni sindacali avrebbe dovuto individuare i posti vacanti nelle pubbliche amministrazioni destinati ad essere ricoperti dal personale della ex Azienda di Stato per i servizi telefonici; tali vacanze dovevano essere individuate tenendo conto dei posti vacanti nelle altre pubbliche amministrazioni e prevedendo, comunque, la facoltà per il dipendente di essere destinato nel territorio provinciale nell'ambito del quale aveva svolto il precedente servizio, secondo l'articolo 4, comma 3, della legge n. 58 del 1992;

che il Ministro non ha rispettato i tempi previsti dalla legge n. 58 per la pubblicazione dei suddetti elenchi di vacanze nella pubblica amministrazione, penalizzando oltremodo il personale interessato;

che finalmente il Ministro per la funzione pubblica venerdì 20 agosto 1993 pubblicava sulla *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 66-bis, i posti vacanti presso pubbliche amministrazioni che potevano essere ricoperti dal personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici;

che tenendo conto da una parte dei profili professionali propri del personale della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'altro dei profili professionali richiesti sulla *Gazzetta Ufficiale* sopracitata si evince l'impossibilità da parte del personale interessato a poter concorrere all'assegnazione dei posti vacanti messi a disposizione non essendoci nella maggior parte dei casi corrispondenza alcuna; ci si chiede come si poteva d'altra parte pretendere che personale applicato presso una azienda con specifici compiti tecnici di telefonia, reti ed impiantistica telefonica potesse trovare applicazione in profili professionali quali assistente sociale, educatrice di asilo nido, asfaltatore specializzato, operatore servizio funebre, capo fontaniere, necroforo, cuoco, puericultrice, giardiniere, vivaista, affossatore, operaio macello, bagnino, marinaio conduttore, ebanista, eccetera;

che oltre alle suddette incongruenze sui profili professionali l'elenco dei posti risulta carente per il settimo e l'ottavo livello funzionali;

che l'elenco inoltre non prevede alcun posto vacante per i suddetti livelli funzionali settimo ed ottavo nella regione Lazio dove peraltro hanno prestato il loro servizio la maggior parte dei lavoratori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici impiegati nei suddetti livelli;

che si precludeva di fatto a tutti i lavoratori di settimo ed ottavo livello (circa 1.500 persone) in modo assoluto e quindi in contrasto con la stessa legge n. 58 del 1992 la possibilità di optare per la permanenza nel pubblico impiego;

che si fa notare che tutto ciò è in palese contrasto con quanto è emerso sia dagli elenchi dei posti vacanti forniti dalle varie amministrazioni al ministro Cassese, su sua specifica richiesta, sia dagli elenchi del personale richiesto da vari Ministeri ex articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

che infatti contrariamente alle carenze ed alle assenze sopra citate, in aperto contrasto quindi con l'elenco dei posti vacanti nella pubblica amministrazione pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* sopra richiamata, vari Ministeri (Industria, Finanze, Trasporti, la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri) per ricoprire loro vacanze applicavano previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per circa 450 lavoratori della soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali sia stata deliberata ed approvata l'assunzione nella pubblica amministrazione del personale delle società

Olivetti, Federconsorzi e Cassa del Mezzogiorno (per questi ultimi addirittura si è assicurato un trattamento economico scandalosamente favorevole);

quali siano i motivi per i quali si sia bloccata l'applicazione della procedura prevista dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per circa 300 lavoratori dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dipendenti richiesti nominativamente dai vari Ministeri per soddisfare effettive esigenze organizzative ed inerenti all'urgente necessità e bisogno di far sì che si potessero occupare nel più breve tempo possibile, ad esempio, le qualifiche di «programmatore» e di «programmatore capo» in linea con l'esigenza di far decollare l'automazione della pubblica amministrazione in modo da garantire effettivamente l'efficienza e la trasparenza della stessa;

quali siano i motivi per i quali si è verificato il blocco della procedura prevista dall'articolo 199 solo per i 300 lavoratori sopra richiamati e non anche per circa altri 150 già passati precedentemente alle dipendenze della pubblica amministrazione grazie allo stesso articolo 199;

quali siano i motivi per i quali la procedura prevista dall'articolo 199 sia stata bloccata dal ministro Cassese quando tutte le amministrazioni interessate e gli organi competenti avevano espresso il loro parere favorevole (si veda il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione in data 11 ottobre 1993 e l'autorizzazione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e le relative richieste delle varie amministrazioni).

Si chiede inoltre di sapere quali siano i motivi per i quali il ministro Cassese, il quale come tutti ben sanno non è un tecnico (ci sono molti altri «tecnici» o professori universitari più qualificati e meno legati a correnti partitocratiche), non si sia dimesso quando il Partito democratico della sinistra ha ritirato i propri Ministri; ci si chiede infatti quali siano i motivi per i quali il ministro Cassese, se vuol farsi passare per un tecnico, porti con sé al Ministero per la funzione pubblica 120 persone, tutte legate al Partito democratico della sinistra, con le quali lavora esclusivamente, estromettendo i pur validissimi funzionari di cui dispone.

(4-05055)

(17 dicembre 1993)

RISPOSTA. - Con decreto del 7 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66-bis del 20 agosto 1993, il Dipartimento della funzione pubblica ha messo a disposizione del personale proveniente dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), che ha optato, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 58 del 1992, per la permanenza nella pubblica amministrazione, un determinato numero di posti vacanti.

La scelta di tali sedi, individuate in base ad effettive esigenze di servizio, è avvenuta in applicazione di criteri generali indispensabili per avviare anche nella pubblica amministrazione quel minimo di buon governo delle risorse umane da tutti più volte invocato.

Si tratta dei criteri adottati sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) necessità di un'equa distribuzione territoriale del personale in servizio presso la pubblica amministrazione;
- b) esigenza di favorire il trasferimento verso uffici appartenenti ad aree che presentano carenze croniche di personale;
- c) rispetto del rapporto tra popolazione residente e numero dei dipendenti pubblici; rapporto questo che nelle circoscrizioni meridionali è - come è noto - doppio rispetto alle altre.

È comunque da rilevare che i dipendenti dell'ex ASST, che non abbiano trovato, tra le sedi offerte, quelle di gradimento o corrispondenti alla professionalità posseduta, continuano a svolgere la propria attività lavorativa all'interno della nuova società, alla stregua di quanto avviene per coloro che non hanno optato per la permanenza nella pubblica amministrazione.

Circa poi l'adozione della speciale procedura di trasferimento prevista dall'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), si fa presente che essa può essere adottata soltanto a seguito di specifica richiesta dell'amministrazione interessata e per particolari esigenze di servizio.

A quest'ultimo riguardo va precisato comunque che i trasferimenti effettuati con tale procedura hanno riguardato 176 unità di personale, i cui provvedimenti sono stati adottati tutti in date antecedenti il 20 agosto 1993, data di pubblicazione del menzionato decreto ministeriale 7 agosto 1993, ed inoltre che dopo tale data sono stati predisposti provvedimenti di trasferimento soltanto per 29 unità che si trovavano già in posizione di comando o di distacco presso le amministrazioni di destinazione.

Dopo l'emanazione del bando di mobilità non si è infatti ritenuto di dare seguito alle altre richieste pervenute per evitare che si creassero disparità di trattamento tra gli stessi dipendenti dell'ex ASST, con evidente elusione della legge n. 58 del 1992 sopra citata.

Va precisato infine che l'assunzione nella pubblica amministrazione di personale della Olivetti, della Federconsorzi e della ex Cassa del Mezzogiorno è avvenuta in attuazione di precise disposizioni legislative (si vedano le leggi n. 460 e n. 488 del 1992).

*Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*  
CASSESE

(15 gennaio 1994)

---

ZILLI, BISCARDI, CANNARIATO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il decreto ministeriale n. 357 del 1989 regola l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli;

che per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti un servizio di insegnamento di almeno 360 giorni, prestati nel triennio

precedente, nonchè il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi;

che la legge n. 244 del 1991 (articolo 1-bis, comma 5) ha parzialmente modificato i requisiti di ammissione ai concorsi per soli titoli nel senso che, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico (tabella C), si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami; pertanto, l'ammissione risulta condizionata esclusivamente al possesso del titolo di studio richiesto ed al servizio prestato per almeno 360 giorni di insegnamento;

rilevato:

che con il decreto ministeriale del 22 aprile 1993 sono stati riaperti i termini dei concorsi per soli titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie per l'immissione in ruolo;

che in alcune province sono state prodotte numerose domande di ammissione al concorso per soli titoli per la classe C-520: esercitazioni di pratica professionale, pur essendo notorio che in tal classe di concorso non vi sono prospettive di assunzioni in ruolo;

che la classe di concorso C-520 è l'unica a cui si può accedere con qualsiasi titolo di scuola secondaria superiore e quindi, con il solo ulteriore requisito di almeno 360 giorni di servizio di insegnamento, è possibile essere inclusi nel concorso per soli titoli ai fini dell'immissione in ruolo ed ottenere di conseguenza il diritto alla precedenza di tipo «B» nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee in tutte le graduatorie in cui l'aspirante è incluso ai fini delle supplenze, come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 242 del 5 agosto 1993;

considerato:

che, come già evidenziato, al concorso per soli titoli per l'assunzione in ruolo relativo alla classe C-520 possono essere ammessi tutti i docenti, anche non abilitati per nessun insegnamento, purchè abbiano effettuato servizio per almeno 360 giorni, vanificando in tal modo l'intendimento del legislatore che, con il riconoscimento della precedenza nel conferimento delle supplenze, tendeva ad evitare la formazione di nuovo precariato;

che vengono lesi diritti di graduatoria corrispondenti ad effettivi maggiori titoli,

si chiede di conoscere come il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di tutelare i diritti di graduatoria e, in particolare, se la richiesta di depennare la classe di concorso C-520, avanzata da più parti, possa essere accolta.

(4-05098)

(22 dicembre 1993)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si conferma anzitutto che, ai sensi delle disposizioni legislative in atto vigenti, il decreto ministeriale del 22 aprile 1993 - col quale è stato indetto il concorso per soli titoli ai fini dell'aggiornamento delle graduatorie permanenti a posti di docente nella scuola secondaria - ha prescritto che l'accesso alle classi di concorso, relative ad

insegnamenti tecnico-pratici (previsti dalla tabella C), fosse subordinato al solo requisito dei 360 giorni di servizio effettivo, indipendentemente dal possesso di un titolo abilitante.

A tale proposito, il relativo bando di concorso ha fatto specifico riferimento alla norma contenuta nell'articolo 1-bis, comma 5, della legge 6 agosto 1991, n. 244, la quale espressamente stabilisce che «per l'ammissione ai concorsi per soli titoli da indire alla prima scadenza triennale di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 357 del 1989, si prescinde dal requisito del superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami, limitatamente all'accesso ai posti di insegnante tecnico-pratico».

Il fatto poi che i candidati diplomati inclusi, a seguito dell'espletamento del concorso in parola, nelle graduatorie permanenti relative alle classi di concorso previste dalla tabella C abbiano diritto alla precedenza nell'attribuzione delle supplenze, rispetto a tutti gli altri aspiranti non abilitati, ancorchè laureati, trova fondamento nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito e modificato dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Tale articolo, infatti, esplicitamente stabilisce che «coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario nella provincia in cui hanno presentato domanda di supplenza».

Dalla testuale formulazione dell'articolo testè richiamato si desume chiaramente come la precedenza assoluta, nei confronti dei docenti di cui trattasi, non possa che essere estesa alle supplenze comunque conferibili nell'ambito dell'intera provincia, nella quale gli interessati abbiano presentato l'apposita domanda, così come precisato nella circolare ministeriale n. 277 del 17 luglio 1993, citata nell'interrogazione.

Si ricorda, peraltro che, anche prima dell'emanazione di tale circolare, al citato articolo 8 è stata data analoga applicazione con le direttive precedentemente impartite, le quali hanno puntualmente previsto che l'inserimento in una graduatoria concorsuale per soli titoli comporta l'attribuzione della precedenza non soltanto nella corrispondente graduatoria di supplenza ma anche nelle altre in cui eventualmente figurì l'aspirante, nell'ambito, tuttavia, di ciascuna distinta tipologia scolastica (scuola materna, scuola elementare, scuola secondaria).

Limitatamente, pertanto, alla scuola secondaria, l'aspirante che sia inserito in una graduatoria concorsuale per soli titoli per una delle classi di concorso di cui alla tabella C (insegnanti diplomati) usufruisce della precedenza anche per quelle graduatorie di supplenze relative alle classi di concorso di cui alla tabella A (insegnanti laureati) in cui risulti incluso.

Questo Ministero è, d'altra parte, consapevole come la surriferita disposizione, pur nell'intento di privilegiare nel conferimento delle supplenze quegli aspiranti aventi titolo a conseguire un'immissione in ruolo, possa condurre, sotto taluni aspetti, quali quelli evidenziati dagli onorevoli interroganti, ad effetti non del tutto condivisibili.

Su tali effetti, comunque l'amministrazione si ripromette di porre ogni attenzione e valutazione in occasione della revisione delle norme

dell'ordinanza, che disciplineranno il prossimo triennio di vigenza delle nomine di supplenza al personale docente.

Assicurazioni in tal senso sono state fornite alla 7<sup>a</sup> Commissione del Senato nella seduta del 17 dicembre 1993, in occasione della discussione di interrogazioni di analogo contenuto.

Per quanto riguarda, infine, la classe di concorso C-520, si fa presente che la ridefinizione delle attuali classi di concorso, ivi compresa la predetta, costituisce oggetto degli adempimenti attualmente in corso, in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 35 del 1993.

*Il Ministro della pubblica istruzione*  
JERVOLINO RUSSO

(13 gennaio 1994)

---





